



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E PRESCRIZIONE DELLA
PRETESA.**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
16, sentenza n. 1762/2026 del 26/2/2026.

Composizione

Pres. e Rel. Buonauro.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - IN GENERE.

Intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 -
Impugnabilità autonoma ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs.
n. 546/1992 - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

Massima

In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui
all'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di
mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente
elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, con la conseguenza che la sua
mancata impugnazione nel termine di decadenza determina la definitività
della pretesa impositiva ed, in particolare, preclude al contribuente la
possibilità di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo
spirare del predetto termine.

Rif. normativi

Art. 50 del d.P.R. n. 602/1973

Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 2025 (CONF.)

Anno pubbl.

2026.

Redattore Antonio Negro